

Rassegna Stampa

06/07/2015



Via Giacinto Gigante 3/b 80136 Napoli
ph/fax +39 0815640547

Rassegna del 06 luglio 2015

ATTIVITA' ECONOMICHE

Il Sole 24 Ore	26	LOTTIZZAZIONI A RISCHIO PLUSVALENZA	1
Il Sole 24 Ore	26	LE TABELLE COMUNALI POSSONO SOLTANTO INNESCARE LA VERIFICA	3
La Repubblica Affari E Finanza	34, 35	FASSINO: BASTA CON NORME CHE CAMBIANO DI CONTINUO	4

DEMOGRAFICI

Il Sole 24 Ore	31	DIVORZIO BREVE IN COMUNE SE I FIGLI SONO DI ALTRE UNIONI	5
----------------	----	--	---

GESTIONE DEL TERRITORIO

Corriereconomia	37	NUOVO CATASTO RIMANDATO A SETTEMBRE	6
-----------------	----	-------------------------------------	---

LAVORO PUBBLICO

Il Sole 24 Ore	30	SUI CONTRATTI L'INCOGNITA COMPARTI	8
----------------	----	------------------------------------	---

NORMATIVA E SENTENZE

Il Mattino	22	SÌ ALL'ACCELERATA SUI VECCHI CONDONI» LA CONSULTA DA L'OK ALLA LEGGE CALDORO	9
Il Messaggero	10	RIFORME, SI TRATTA SUL SENATO ELETTIVO NUMERI IN BILICO	10
Il Sole 24 Ore	28	CARTELLA NULLA SE MANCANO LE RAGIONI DELLA PRETESA	11

BILANCI

La Repubblica Affari E Finanza	1	UN NUOVO BISTURI PER LA SPESA DEI COMUNI	12
--------------------------------	---	--	----

ECONOMIA

Il Sole 24 Ore	30	PER GLI INTEGRATIVI NIEN TE CUMULO CON I TAGLI 2011-14	13
Il Sole 24 Ore	30	CORTI DEI CONTI IN ORDINE SPARSO	14
Il Sole 24 Ore	30	TARI AL NODO DEI COSTI FRA ATO E COMUNI	15
Il Sole 24 Ore	30	CONTI E PROGRAMMI SOTTO ESAME ENTRO IL 31 LUGLIO	16

APPALTI E CONTRATTI

La Repubblica Affari E Finanza	1, 4, 5	GRANDI OPERE DEIRIO CHIUDE LA MACCHINA DEGLI APPALTI	17
--------------------------------	---------	--	----

Accertamento. Rideterminando il valore normale delle aree viene tassata tra i «redditi diversi» la differenza rispetto al prezzo

Lottizzazioni a rischio plusvalenza

Nel mirino del fisco le vendite di terreni edificabili ricevuti in donazione o successione

PAGINA A CURA DI

Rosanna Acierno

Sono frequenti gli accertamenti da parte del fisco su presunte plusvalenze realizzate (e non dichiarate) da parte di contribuenti che vendono terreni mai rivalutati e poi lottizzati. In particolare, può accadere che, a seguito di vendite di terreni ricevuti in donazione o in successione e poi lottizzati, fermo restando il valore di cessione indicato nell'atto, l'ufficio ridetermini al ribasso il loro valore normale accertando così in capo al venditore una plusvalenza maggiore.

Per comprendere bene la questione è opportuno descrivere il quadro normativo di riferimento:

■ L'articolo 67 del Tuir dispone che sono assoggettate a tassazione come redditi diversi, tra l'altro, le plusvalenze realizzate a seguito di vendita di terreni lottizzati;

■ L'articolo 68, comma 1, del Tuir detta le regole su come calcolare il valore della plusvalenza, stabilendo che in caso di vendita di terreni lottizzati, pervenuti gratuitamente (per successione o donazione), la plusvalenza da tassare è data dalla differenza tra il prezzo di vendita e il valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione, aumentato di ogni altro costo inerente al terreno stesso.

Ciò premesso, dunque, è importante individuare il valore normale del terreno all'inizio della lottizzazione. A questo proposito occorre riferirsi all'articolo 9, comma 3, del Tuir secondo cui occorre fare riferimento innanzitutto al prezzo comunemente praticato in commercio nel medesimo contesto territoriale e nello stesso periodo. Laddove poi tutto ciò non sia possibi-

le, è necessario fare riferimento ai listini o alle mercuriali.

In un simile contesto, dunque, può accadere che l'ufficio ritenga opportuno (anche in presenza di apposite perizie giurate di stima che attestino il valore normale dei terreni all'inizio della lottizzazione) determinare il valore di mercato facendo ad esempio riferimento ai valori determinati dei Comuni ai fini Ici, non facendo tra l'altro alcun cenno all'infondatezza delle perizie.

Insostanza, è frequente il caso in cui l'ufficio, partendo da un valore presunto più basso al metro quadrato, rettifichi al ribasso il valore iniziale del terreno ven-

LA CONTROMISURA

Il contribuente deve documentare i costi sostenuti per farli «scomputare» dal maggior reddito

duto (provvedendo ad aggiornarlo in base ai coefficienti Istat) e riprenda a tassazione la differenza tra il valore dichiarato in atto e quello iniziale calcolato forfaitariamente. La rettifica può avvenire senza che l'ufficio faccia alcun cenno in merito alla sussistenza di altri gravi elementi, né tantomeno in merito alla fondatezza dei valori determinati dal Comune.

In tal caso, ai fini della difesa sia in sede precontenziosa che poi, eventualmente, in sede di impugnazione dell'atto di accertamento, è opportuno innanzitutto precisare che, trattandosi di un accertamento di tipo presuntivo, l'onere della prova circa la correttezza del valore normale dei terreni incombe sull'ammini-

strazione finanziaria. Pertanto, l'ufficio è chiamato a provare che il nuovo valore del terreno all'inizio della lottizzazione sia stato determinato con raffronti e sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.

Inoltre - se possibile - è bene far rilevare l'inesistenza della violazione contestata, cioè la correttezza della plusvalenza dichiarata attraverso la prova del sostenimento di costi per la lottizzazione dei terreni venduti. È noto, infatti, che colui che lottizza un terreno è chiamato a sostenere elevati costi in considerazione della complessità della vicenda lottizzatoria che implica anche attività di trasformazione urbanistica.

A tal proposito, occorre però precisare che l'ufficio spesso non è disponibile a riconoscere i costi sostenuti, a meno che non siano documentati da apposite fatture rilasciate magari dai professionisti che si sono occupati della lottizzazione e che rappresentano poi il grosso delle spese sostenute. Tuttavia, laddove non si dovessero rinvenire le fatture, si potrebbe dimostrare comunque che il pagamento è avvenuto con mezzi tracciabili attraverso l'esibizione delle matrici degli assegni o delle distinte di versamento da cui si evince il materiale esborso di denaro durante il periodo di lottizzazione.

La prova del sostenimento dei costi per la lottizzazione è estremamente importante. Qualora, infatti, il giudice tributario adito volesse sostenere comunque l'attendibilità della stima del valore iniziale dei terreni operata dall'ufficio, il riconoscimento dei predetti costi comporterebbe un abbattimento (o azzeramento) della plusvalenza accertata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le mosse per la difesa

1 LA PLUSVALENZA	La determinazione delle plusvalenza L'articolo 68 del Tuir stabilisce, in linea generale, che la plusvalenza derivante dalla vendita di terreni ricevuti in successione o donazione è data dalla differenza tra il prezzo di vendita e il valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione, aumentato di ogni altro costo inerente al terreno stesso
2 IL VALORE NORMALE	L'individuazione del valore normale del terreno Secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Tuir, ai fini della determinazione del valore normale si deve fare riferimento innanzitutto al prezzo comunemente praticato in commercio nel medesimo contesto territoriale e nello stesso periodo. Soltanto qualora tutto ciò non sia possibile, invece, si può fare riferimento ad altri criteri
3 LA PERIZIA	La perizia giurata di stima attesta il valore In presenza di una perizia giurata di stima che attesti il valore normale del terreno, l'ufficio non può determinarne il valore di mercato sulla base di altri criteri, ricorrendo ad esempio ai valori dei terreni attribuiti dai Comuni ai fini Ici, senza tener conto della valutazione di un tecnico
4 I VALORI ICI	I valori Ici non sono idonei a fondare la pretesa Secondo quanto previsto dalla stessa agenzia delle Entrate, i valori Ici non sono assolutamente idonei, da soli, a "fondare" la pretesa dell'ufficio. Questi valori, infatti, secondo la circolare 6/E/2007 possono essere utilizzati soltanto per avviare una verifica, ma non per supportare un accertamento
5 LE PRESUNZIONI	La carenza di presunzioni gravi, precise e concordanti Il contribuente può eccepire che di solito i valori determinati dai Comuni e presi a riferimento dall'ufficio per la rettifica hanno una valenza puramente indicativa. Pertanto, trattandosi di una rettifica di tipo presuntivo standardizzato, occorre che l'ufficio adduca altre presunzioni gravi, precise e concordanti
6 LE PROVE	L'inesistenza della violazione contestata È comunque opportuno che il contribuente dimostri di aver sostenuto dei costi per la lottizzazione del terreno venduto, producendo le matrici di assegni e gli estratti dei conti correnti da cui si evince il materiale esborso di denaro avvenuto mediante mezzi di pagamento tracciabile

Il parametro. L'ufficio deve fornire ulteriori elementi

Le tabelle comunali possono soltanto innescare la verifica

In sede di accertamento per determinare il valore normale dei terreni lottizzati le Entrate fanno spesso riferimento ai valori determinati dai Comuni a norma dell'articolo 59, comma 1, letterag) del Dlgs 446/1997. In questi casi l'Agenzia precisa di aver fatto riferimento a una particolare tabella del Comune (raramente allegata) in cui sono ubicati i terreni, elaborata dallo stesso ente locale per la determinazione del loro valore al fine del calcolo della base imponibile dell'Ici.

In questo modo l'ufficio calcola sulla base del valore al metro quadrato del terreno presunto dal Comune, il valore iniziale del terreno (provvedendo anche ad aggiornarlo in base ai coefficienti Istat) e riprende a tassazione la differenza tra il valore dichiarato in atto per la vendita e quello calcolato forfettariamente sulla base dei valori Ici, non facendo alcun cenno né in merito alla sussistenza di altri gravi elementi, né tantomeno in merito alla fondatezza dei valori determinati dal Comune.

In questo caso è opportuno precisare che, in realtà, l'Agenzia ha chiesto ai propri uffici di utilizzare questi valori solo per avviare la verifica ai fini Ici, ma non per fondare l'accertamento. In particolare, con la circolare 6/E/2007, paragrafo 1.6, la direzione centrale accertamento dell'Agenzia ha avuto modo di chiarire che gli uffici possono avvalersi, con riferimento ai trasferimenti di fabbricati, dei valori indicati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) dell'ex agenzia del Territorio soltanto ai fini della selezione degli atti da sottoporre

a controllo, accendendo i riflettori su quelli in cui risultino indicati valori che si discostano per difetto dalle quotazioni riportate nella banca dati.

Inoltre, per le aree fabbricabili, gli uffici potranno fare riferimento alle determinazioni di valore eventualmente adottate dai Comuni con proprio decreto. Tuttavia, questi valori non devono essere assunti quale unico fondamento della rettifica del valore dichiarato in atto, ma possono essere «utili per l'avvio di più approfondite analisi sulla base di altri elementi disponibili o acquisibili mediante un corretto utilizzo dei poteri di controllo».

In sostanza, secondo quanto chiarito dall'agenzia delle Entrate a livello centrale, l'eventuale scostamento tra i valori determinati dai Comuni e il valore dichiarato in atto possono essere utilizzati soltanto per avviare una verifica, ma non per poter fare un accertamento. Quest'ultima fase, infatti, deve essere supportata con altre presunzioni di tipo grave, preciso e concordante.

Inoltre, sempre ai fini della difesa, è bene chiarire che in genere i valori determinati dai Comuni e presi a riferimento dall'ufficio per la rettifica hanno una valenza puramente indicativa. Infatti, nella maggior parte dei casi sono gli stessi enti locali a precisare nei propri documenti il valore meramente indicativo. Pertanto, alla luce di queste circostanze in sede contenziosa si potrebbe provare a dimostrare l'inattendibilità della pretesa erariale e, dunque, l'illegittimità dell'atto di accertamento fondato solo su questa mera ricostruzione, senza ulteriori prove.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONSUMO ELETTRICO IN PIEMONTE

In TWh/anno e rispettivo costo in euro

INDUSTRIA

12,3
1.600 mln €

TERZIARIO PRIVATO

5,7
975 mln €

TERZIARIO PUBBLICO

1,7
290 mln €

ALTRO (residenziale)

5,4
1.100 mln €

Fonte: www.energisstrategie.it



[IL CASO]

Fassino: basta con norme che cambiano di continuo

IL SINDACO DI TORINO E NUMERO UNO DELL'ANCI SPIEGA CHE COSA SERVE AI COMUNI. E PRECISA: «NON ESISTE UNA SMART CITY SE PRIMA NON SI CREA UNA SMART COMMUNITY: I CITTADINI VANNO EDUCATI»

Torino

Incentivi, progetti, sviluppi e nuovi mercati. A Torino durante il dibattito organizzato da Affari e Finanza sul risparmio energetico e sulle nuove pratiche che si possono mettere in atto per rendere la bolletta meno pesante si è scesi nel concreto. La Città di Torino non è a digiuno. Anzi. È nel bel pieno della trasformazione di metà dei suoi impianti di illuminazione pubbliche. È partita l'installazione di 55 mila lampadine a led che vanno a sostituire quelle tradizionali nei parchi, nei corsi e nelle vie della città. Un investimento che si sarebbe dovuto realizzare in due anni, ma che il Comune con l'assessore all'Ambiente Enzo Lavolta, ha deciso di anticipare. Entro undici mesi tutte le 55 mila lampadine verranno installate. «Torino - ha sottolineato il sindaco Piero Fassino - è impegnata sul fronte del risparmio energetico, come dimostrano gli interventi nell'illuminazione, nel building, nella mobilità sostenibile».

Il problema secondo Fassino, che è anche presidente dell'Anci, è normativo: «Abbiamo bisogno di un quadro normativo che

non cambi continuamente, di una politica di incentivi che sostenga e favorisca le scelte in campo energetico, è necessaria la formazione di chi pratica le tecnologie del risparmio energetico ma anche degli utenti». Anche i cittadini vanno formati, ed è uno degli obiettivi del road show organizzato da «Affari&Finanza» con la collaborazione del Politecnico di Milano e di Sorgeria. «Non esiste una Smart City se prima non esiste una Smart Community», rimarca Fassino.

Anche le imprese chiedono incentivi, chiedono una maggiore attenzione dal sistema bancario e creditizio per riuscire ad adottare i sistemi che sono stati illustrati dalla ricerca del politecnico di Milano.

Attenzione però ad un politica di incentivi troppo mirata agli utilizzatori e poco orientata a chi è chiamato a sviluppare le tecnologie. Un tasto che è stato toccato da Carlo Rosa, amministratore delegato della Diasorin, gruppo internazionale del settore biomedicale. «Alcuni incentivi, quelli mirati esclusivamente al consumo, per me sono come un cancro», ha sottolineato l'ad. Il rischio è che il Paese si trasformi solo in un immenso mercato, «un mercato dove chi ha sviluppato innovazione e prodotto, da altri Paesi, possa vendere tranquillamente e per di più con vantaggi - sottolinea Rosa - noi non dobbiamo essere solo un mercato, ma sviluppare, portare ciò che noi pensiamo e realizziamo fuori per venderlo. E su Torino

c'è una risorsa inestimabile, che è il Politecnico di Torino, per mettere in moto questo circolo virtuoso».

Un punto su cui concorda il sindaco di Torino: il Piemonte, l'Italia in generale non deve essere solo un mercato per le tecnologie studiate altrove, ma per sviluppare proprie tecnologie da portare su altri mercati. «Ci deve essere uno scambio», dice il primo cittadino. E snocciola ciò che la Città ha in programma, ad iniziare dalla Città della Salute, che sarà un grande polo non solo sanitario, ma dove fare ricerca. E poi il nascente campus delle tecnologie biomediche in una parte del vecchio villaggio olimpico dei Giochi del 2006. Un polo che nascerà grazie alla collaborazione dell'Università di Torino e del Politecnico di Torino. «Ed anche in questi casi il risparmio energetico sarà uno dei campi di ricerca perché si tratta di un aspetto ormai trasversale nei diversi settori», sottolinea Fassino.

Anche perché il risparmio energetico, come dimostrato dai focus realizzati dal Politecnico di Milano nei primi tre appuntamenti del road show - Bari, Firenze e Torino - è una questione essenzialmente di nuove tecnologie. E non di staccare la spina o spegnere l'interruttore. «Investire in tecnologia - ha sottolineato Rosa - è un'opportunità da cogliere non solo per migliorare i processi produttivi. La rivoluzione energetica in corso si innesta in un contesto più grande e di ampio respiro, quello della capa-

cità di saper fare innovazione a livello di Paese».

Non è più sufficiente solo adottare soluzioni tecnologiche efficienti per l'amministratore delegato di Diasorin, «ma è necessario tornare con forza a fare quello che noi italiani abbiamo sempre dimostrato di saper fare e cioè innovare noi per primi, creare innovazione, investire come Paese nell'innovazione e poi portarla all'estero». (d.lon.)

Diritto di famiglia. Con il via libera a vivere separati si chiude la comunione legale

Divorzio breve in Comune se i figli sono di altre unioni

In municipio si può prevedere anche l'assegno periodico

PAGINA A CURA DI
Selene Pascasi

La presenza di figli di unioni precedenti e la definizione di un assegno periodico per il coniuge non impedisce alla coppia che vuole lasciarsi di utilizzare la procedura di fronte al Sindaco. Il chiarimento è arrivato da alcune circolari del ministero dell'Interno.

Ormai, le soluzioni per separarsi o divorziare sono molte: divorzio breve (legge 55/2015), negoziazione assistita dagli avvocati, iter in Comune (Dl 132/2014). Poche, invece, le spiegazioni sugli aspetti applicativi. Vediamo allora di far luce sui profili passati "in sordina"

Comunione legale

La legge sul divorzio breve non ha solo ridotto i tempi per presentare domanda di divorzio (12 mesi in caso di separazione giudiziale o sei per quella consensuale), ma ha anche anticipato il momento in cui si scioglie la comunione legale dei beni, prima fissato all'emissione della sentenza di separazione.

Oggi, infatti, gli acquisti compiuti dai consorti non cadono più in comunione (ma sono di esclusiva titolarità di chi li ha compiuti) già dalla sottoscrizione del verbale omologato, in caso di consensuale, o dall'autorizzazione a vivere separati, in caso di giudiziale.

Presenza di figli

Nell'eventualità in cui si opti per separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio in Comune, si annoti come l'eventuale presenza di figli non autonomi, non ne impedisce, sempre e comunque, l'accesso.

Il ministero dell'Interno, con circolare 6/2015, ha specificato, infatti, che la disposizione di cui all'articolo 12, comma 2, del Dl 132/2014 - che esclude il ricorso alla procedura in presenza di figli minorenni, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti - va interpretata nel senso che è comunque possibile fruire di

tale soluzione in tutti i casi in cui i consorti che si rivolgono all'ufficiale dello stato civile per ottenere la separazione, il divorzio o la modifica delle condizioni preesistenti «non abbiano figli in comune che si trovino nelle condizioni richiamate». Non osta, dunque, l'eventuale presenza di prole che, pur versando nelle descritte condizioni, sia figlia di un solo coniuge richiedente.

Patti patrimoniali

Sempre con la circolare 6/2015, poi, il ministero interviene a precisare, altresì, come l'articolo 12, comma 3, del decreto - nel vietare che l'accordo possa contenere «patti di trasferimento patrimoniale» - si riferisca, in realtà, solo agli accordi produttivi di effetti traslativi di diritti reali.

Via libera, allora, alla previsione del pagamento, in favore di uno dei consorti, di una somma periodica a titolo di assegno divorzile o di mantenimento. Proibito, invece, concordare la corresponsione di un importo a tantum, trattandosi di attribuzione di tipo patrimoniale.

Decorrenza della separazione

Il ministero ha chiarito come si calcolano i sei mesi di attesa prima di inoltrare la domanda di divorzio nel caso delle procedure alternative al tribunale. Per il divorzio breve in tribunale infatti, la separazione scatta dalla comparizione dinanzi al giudice.

Per la negoziazione assistita, invece, gli effetti della separazione si avranno dalla data degli accordi, annotata dall'ufficiale di stato civile (circolare 16/2014); nella procedura di fronte al Sindaco la separazione decorre dalla stipula dell'accordo e non dalla conferma (circolare 19/2014): l'iter prevede infatti che i coniugi siano invitati a comparire, per confermare o no la convenzione, 30 giorni dopo la ricezione delle dichiarazioni.

Trasmissione degli accordi

In caso di negoziazione assistita,

la circolare 6/2015 sottolinea che la trasmissione di copia dell'accordo all'ufficiale di stato civile va effettuata entro 10 giorni dalla comunicazione alle parti del via libera del Pm o del Presidente del Tribunale.

Vi può provvedere uno dei legali che ha assistito e autenticato l'accordo (la coppia non può avvalersi di un solo avvocato): per l'omessa trasmissione la norma prevede sanzioni pecuniarie.

Fisco Dalle simulazioni sui nuovi criteri di valutazione degli immobili emergono forti rincari per le case. Mentre per uffici e negozi...

Nuovo Catasto Rimandato a settembre

Il governo prende tempo per la riforma e aspetta la legge di Stabilità per riformularla assieme alla local tax

DI GINO PAGLIUCA

Una stangata per i proprietari di case; un buon affare, forse, per chi possiede un immobile non residenziale. Si prospetta così la riforma del catasto, il cui decreto attuativo, previsto in origine a febbraio, è già slittato più volte, l'ultima, a fine giugno, ufficialmente in attesa della definizione della *local tax*, destinata a mandare in pensione Imu e Tasi.

Secondo indiscrezioni, peraltro non smentite, l'ultimo rinvio del governo sarebbe in realtà dovuto a simulazioni dell'Agenzia delle Entrate da cui risulta che la nuova metodologia porterebbe a un forte aumento degli estimi, con la certezza che l'opinione pubblica lo interpreterebbe come l'ennesimo aumento dell'imposizione immobiliare.

Anche se non conosciamo le simulazioni è possibile fare ugualmente qualche calcolo. I nuovi estimi non si baseranno più sui vani catastali, come oggi succede per case e uffici, ma avranno come base i valori a metro quadrato rilevati sul mercato per le locazioni e le compravendite nell'ultimo triennio, con un abbattimento del 30%. I valori di affitto serviranno come base per le imposte di natura reddituale, mentre i prezzi di vendita saranno verosimilmente utilizzati per i tributi patrimoniali, come, appunto, Imu e Tasi. È presumibile che la fonte su cui determinare i valori di mercato sarà l'Omi, Osservatorio immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.

Censimento

A ogni singolo immobile, a seconda della posizione e delle caratteristiche note alle banche dati catastali, sarà attribuito un valore risultante dal prezzo di mercato medio di zona corretto per un coefficiente determinato da caratteristiche come il piano o la vetustà dell'edificio. Ogni immobile — e ne andranno censiti circa 65 milioni — farà storia a sé, ma è comunque possibile calcolare in media che cosa potrebbe succedere con il nuovo sistema. Lo facciamo partendo dai rapporti residenziale e non residenziale sul 2014 rilasciati nelle scorse settimane dall'Agenzia delle Entrate; da queste pubblicazioni è possibile ricavare il valore medio a metro quadrato delle transazioni effettuate lo scorso anno. Aggiungendo questi dati a quelli già disponibili per il 2012 e il 2013 si ricava la media triennale da confrontare con il valore catastale attuale degli immobili. Cominciando dalle abitazioni, l'imponibile Imu e Tasi con il nuovo sistema subirebbe un incremento del 63% a livello nazionale, con Milano che farebbe segnare un più 69% e Roma un più 34%.

Molto diversa la situazione per uffici e negozi: per i primi si verificherebbe una discesa dell'imponibile del 27,8% a livello nazionale, con Milano che farebbe segnare addirittura -32,1%, mentre per i locali commerciali la discesa sarebbe nel Paese del 7,9%, e a Milano di oltre il 22%.

Sorprese

Il risultato può apparire sorprendente ma non lo è se si pensa all'epoca (fine anni Ottanta) in cui gli estimi attuali sono stati definiti. Si tratta di valori di rendita, che dovrebbero identificare il costo della locazione di un immobile; per le case allora ci si rifaceva all'equo canone, mentre per il non residenziale gli affitti erano liberi. I valori degli appartamenti, fotografati allora in un contesto di parametri calmierati, oggi risultano molto più lontani dalla realtà di quelli del non abitativo.

I numeri presentati dalle tabelle elaborate per questa pagina vanno letti, lo ripetiamo, tenendo presente che si tratta di medie; se si guardasse alle singole situazioni sarebbe facile verificare che per le abitazioni di pregio nei centri storici lo scarto tra valori reali e imponibili attuali è molto più elevato (a Milano o a Roma si arriva anche al 200% e oltre), mentre è molto limitato nelle periferie soprattutto per le case più nuove.

Se il decreto sul catasto venisse varato entro l'anno, assieme alla Legge di Stabilità, si potrebbe ipotizzare un'entrata in vigore della riforma per il 2020, ma a condizione che si riescano a superare i molti ostacoli che si frapponeranno; il maggiore appare quello del ruolo da attribuire ai comuni e le loro presumibili resistenze. Se infatti venisse rispettato il principio — solennemente promesso — dell'invarianza fiscale del nuovo sistema, le amministrazioni dovranno abbassare le aliquote con il rischio, per i municipi dove i valori di estimo oggi sono più aderenti a quelli di mercato, di incassare meno.


Il giro di vite

Come varierebbero le imposte con le nuove regole del catasto.
Valori a metro quadrato

Fonte: elaborazione Corriere Economia su dati Agenzia delle Entrate



**IPOTESI:
VALORE IMPONIBILE
UGUALE ALLA MEDIA
DELL'ULTIMO TRIENNIO
-30%**



S. Franchino

	Prezzo medio nel triennio	Valore catastale attuale	Variazione Imu/Tasi
BOLOGNA	2.739	1.951	-1,7%
FIRENZE	2.875	1.618	24,3%
GENOVA	1.995	1.829	-23,6%
MILANO	2.886	2.975	-32,1%
NAPOLI	2.831	1.659	19,5%
PALERMO	1.328	841	10,5%
ROMA	3.667	3.448	-25,5%
TORINO	1.894	2.129	-37,7%
ITALIA	1.498	1.453	-27,8%

	Prezzo medio nel triennio	Valore catastale attuale	Variazione Imu/Tasi
BOLOGNA	2.771	2.872	-32,5%
FIRENZE	2.702	3.538	-46,5%
GENOVA	1.757	1.986	-38,1%
MILANO	3.502	3.152	-22,2%
NAPOLI	3.381	2.045	15,7%
PALERMO	1.779	1.637	-24,0%
ROMA	3.962	2.519	10,1%
TORINO	2.047	1.238	15,7%
ITALIA	1.798	1.367	-7,9%

	Prezzo medio nel triennio	Valore catastale attuale	Variazione Imu/Tasi
BOLOGNA	3.173	1.409	57,7%
FIRENZE	3.160	1.259	75,6%
GENOVA	2.545	1.339	33,0%
MILANO	3.265	1.421	60,9%
NAPOLI	2.380	999	66,7%
PALERMO	1.433	525	91,3%
ROMA	3.313	1.727	34,3%
TORINO	2.578	1.453	57,7%
ITALIA	1.616	693	63,2%

UFFICI

NEGOZI

ABITAZIONI

Personale. La ripartenza delle trattative impone anche di destinare alla produttività la «quota prevalente» delle risorse decentrate

Sui contratti l'incognita-comparti

Per i rinnovi occorre attuare la riforma che prevede quattro aree ma manca l'intesa

La sentenza della Corte costituzionale che ha salvato il congelamento dei contratti pubblici solo per il passato impone di riaprire la stagione delle trattative, come chiedono in modo sempre più pressante anche i sindacati. Far ripartire una macchina ferma da cinque anni, però, non è impresa semplice, anche perché il blocco contrattuale è arrivato praticamente in contemporanea con l'attuazione della riforma Brunetta del 2009 che da allora è rimasta di fatto in sospenso e ora riappare in un contesto radicalmente mutato.

Il primo problema è quello dei comparti nei quali è divisa la pubblica amministrazione, che per la legge sono quattro ma per i sindacati sono dodici. Detta in maniera meno brutale, la riforma Brunetta ha previsto di dividere il mondo del pubblico impiego in quattro grandi settori: autonomie locali e camere di commercio, regioni e sanità,

scuola e, infine, "resto del mondo". Questa geografia, pensata per snellire l'impianto delle trattative fra amministrazioni e parti sociali, non è però mai riuscita ad arrivare al traguardo operativo, perché i matrimoni fra i dodici vecchi comparti non si sono mai celebrati. Sembra un dettaglio tecnico, ma così non è. Cambiare i confini dei comparti impone prima di tutto di calcolare quali sindacati sono "rappresentativi", e quindi legittimati a sedersi al tavolo delle trattative (e a spartirsi distacchi e permessi), e quali non lo sono. Tutto dipende dalla media fra la quota di iscritti e quella dei voti ottenuti nelle elezioni dei rappresentanti, che deve raggiungere almeno il 5% all'interno del comparto: se le dimensioni del comparto crescono, ovviamente, diventa più difficile superare l'asticella, e tante delle sigle sindacali "minori" (ma anche qual-

cuna delle "maggiori", in qualche caso) rischiano di essere tagliate fuori. L'esempio più evidente è quello della presidenza del Consiglio, che con le vecchie regole rappresenta un comparto a sé con meno di 2.300 persone e dovrebbe unirsi a ministeri, agenzie fiscali, enti non economici e così via in un nuovo maxi-comparto con centinaia di migliaia di dipendenti.

Ma non sono solo le fusioni a modificare tutti i parametri. Le Regioni, poco meno di 80 mila dipendenti, dovrebbero per esempio abbandonare gli enti locali per confluire con la sanità (oltre 600 mila persone): è un passaggio quasi scontato se si pensa all'architettura istituzionale e alla divisione delle competenze fra i diversi livelli di governo, che però si trasforma in un rompicapo se la si guarda dal punto di vista sindacale.

Non è però solo una questione di sigle e rappresentanze. Fra i comparti si sono sviluppate negli anni differenze anche importanti nella struttura degli stipendi, e ancora una volta la presidenza del consiglio può venire in aiuto per capire l'entità del problema: secondo la relazione della Corte dei conti al Parlamento sul pubblico impiego, lo stipendio medio di un impiegato di Palazzo Chigi vale poco meno di 43 mila euro lordi all'anno, mentre nelle agenzie fiscali ci si ferma poco sotto quota 35 mila euro e nei ministeri non si va oltre i 27.500 euro. Riavvicinare queste medie non è affare semplice, soprattutto in tempi di magra per la finanza pubblica che sicuramente non può mettere molte risorse sul tavolo del rinnovo contrattuale.

Il problema economico riguarda anche due altre regole della riforma Brunetta, accolte da un grande dibattito al momento della loro approvazione e poi subito accantonate con il congelamento dei

contratti. Si tratta delle regole "meritocratiche" che chiedono di dividere il personale in tre fasce, assegnando il 50% del trattamento accessorio destinato alla performance individuale al 25% dei dipendenti (la prima fascia) e l'altro 50% al 50% del personale, collocato in seconda fascia, lasciando all'asciutto l'ultimo 25% dell'organico, caratterizzato dalle performance meno brillanti. Per garantire l'efficacia di questo sistema, la riforma del 2009 imporrebbe di dedicare alla performance individuale la «quota prevalente» del trattamento accessorio. A tutto questo dovrebbe pensare la contrattazione integrativa, ma se il rinnovo delle intese nazionali non riuscirà a mettere sul piatto nulla più che l'adeguamento all'inflazione dell'ultimo anno (al momento l'indice Ipca è dello 0,4%) sarà difficile far partire una redistribuzione di questo genere, che richiede anche l'adozione condivisa di modelli di valutazione ancora tutti da costruire.

gianni.trovati@ilssole24ore.com

Gli abusi edilizi**«Sì all'accelerata sui vecchi condoni»
la Consulta dà l'ok alla legge Caldoro****Bocciato il ricorso del governo. Via libera alle autocertificazioni su 300mila pratiche****Daniela De Crescenzo**

Condono edilizio: alla fine Caldoro ha avuto ragione. La Corte Costituzionale con la sentenza 117 del 25 giugno, appena pubblicata sul sito, ha respinto il ricorso del governo presieduto da Matteo Renzi contro la Regione che nell'agosto scorso aveva deciso di dare tempo ai Comuni fino al 31 dicembre per risolvere le pratiche relative ai condoni del 1985 e del 1994. Si tratta, ha sostenuto nei mesi scorsi Salvatore Visone, presidente dell'Ordine degli Architetti di Napoli, di almeno 300mila pratiche.

Una decisione, quella della Consulta, non priva di immediate ricadute. La più importante: pratiche giacenti da trenta anni saranno chiuse, gli abusi saranno regolarizzati, i Comuni incasseranno i relativi oneri e i proprietari potranno vendere e magari ricomprare. Per capire quello che probabilmente accadrà è utile ripercorrere le tappe di una vicenda lunga trenta anni. Tra il 1985 e il 1994 sono stati varati, infatti, due condoni e sono state presentate centinaia di migliaia di domande. Ma i Comuni campani fino al 2006, quando furono chiusi i termini, non hanno risposto alla maggior parte delle richieste.

Nell'agosto del 2014, la Regione, su proposta di Gennaro Salvatore (lista Caldoro) ha deciso di dar tempo ai Comuni fino al 31 dicembre 2015 per chiudere gli incartamenti. Ma non solo: fornendo una interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 del 2004, ha di fatto stabilito che le amministrazioni locali devono dire sì a tutti gli abusi realizzati al di fuori delle aree sottoposte a vincoli inedificabilità assoluta. Quindi possono essere condonate le costruzioni realizzate nelle zone dove esistono i cosiddetti vincoli generici. E non solo: poiché sembrava impossibile

che i Comuni potessero fare in pochi mesi quello che non avevano fatto in trenta anni, si è stabilita una procedura facilitata. In sostanza si è dato il via all'autocertificazione.

Gli oppositori della norma, organizzazioni ambientaliste in prima linea, hanno sostenuto che di fatto si stava autorizzando un nuovo sacco

**I tempi
Entro l'anno
i Comuni
dovranno
smaltire
gli arretrati
Il record:
30 anni**

del territorio. Ma la Consulta ha escluso che la norma possa aprire la strada al terzo condono, quello del 2003, respinto dalla giunta Bassolino nel 2004. Scrive Giorgio Lattanzi, redattore della sentenza: «La disposizione censurata, inapplicabile alle domande presentate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legge numero 269 del 2003, si limita a recepire quanto previsto dall'articolo 33 della legge numero 47 del 1985, con riguardo al carattere assoluto della inedificabilità».

È l'avvocato Bruno Molinaro, che da anni si occupa delle vicende legate all'abusivismo edilizio, spiega: «La sentenza della Corte Costituzionale rappresenta un duro colpo alla burocrazia statalista in materia di condono edilizio, in quanto sancisce l'assoluta legittimità della procedura semplificata introdotta dall'articolo 9 della legge regionale numero 10 del 2004 per le prime due sanatorie». E poi spiega: «La particolare motivazione addotta a sostegno della ritenuta "manifesta infondatezza" della questione sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri non mi sorprende più di tanto perché la disposizione "sospettata" di illegittimità co-

stituzionale si sostanzia in un'interpretazione autentica del testo originario nella parte in cui stabilisce che la sanatoria semplificata trova applicazione in tutti i casi, tranne che nelle ipotesi in cui gli abusi siano stati commessi su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità assoluta, come, ad esempio quelle nelle quali non è possibile costruire perché lo vietano gli strumenti urbanistici con prescrizioni poste a tutela di interessi storici, artistici, archeologici, paesistici, eccetera, o perché le aree stesse risultano vincolate a difesa delle coste marine o per la salvaguardia di interessi collegati alla difesa militare e alla sicurezza interna».

Ovviamente soddisfatto Gennaro Salvatore, che aveva proposto le modifiche sottoposte al vaglio della Corte e che adesso spiega: «Con la pronuncia della Corte succedono tre cose. I termini per l'esame delle pratiche dei condoni del 1985 e 94 che scadevano nel 2006 vengono prorogati fino alla fine del 2015. Viene approvata la procedura semplificata. Nelle aree dove non c'è inedificabilità assoluta i comuni possono rilasciare il titolo senza intervento della Sovrintendenza. Alla fine i Comuni incamereranno un bel po' di quattrini. Ed è adesso palese: sbagliavano i nostri avversari a parlare di nuova cementificazione e di un tentativo surrettizio di aprire a una nuova sanatoria per il condono 2003».

Dal fronte opposto l'ex assessore della giunta Bassolino, Marco Di Lello sostiene: «La Corte non apre a nuovi condoni. Presentare questa norma come un atto dirompente fu solo una manovra elettorale della vecchia giunta. Certo, se la suprema magistratura fosse intervenuta prima ci sarebbe stata maggior chiarezza al momento del voto».

Riforme, si tratta sul Senato elettivo Numeri in bilico

►Dopo l'apertura di Renzi, sherpa al lavoro per inserire nelle liste per le regionali la «riconoscibilità» di chi andrà a palazzo Madama

IL CASO

ROMA Nonsologrecia. Sul fronte politico tutto è pronto per la ripartenza del confronto sulla riforma della Costituzione. Domani il confronto ricomincia in Commissione Affari Costituzionali e l'obiettivo pare essere quello di chiudere la discussione - ovvero il terzo passaggio su quattro nelle Camere - entro l'8 agosto.

Il principale nodo da sciogliere è già chiaro: la minoranza Pd (25 senatori) chiede che in qual-

che modo sia possibile l'elezione popolare anche dei futuri senatori. L'attuale articolo 2 della riforma dice invece che devono essere i consigli regionali a nominarli, in numero di 74 (cui vanno aggiunti 21 sindaci). Mentre la scelta degli "ultimi" 5 senatori spetterebbe alla Presidenza della Repubblica.

LA TRATTATIVA

Fra renziani e bersaniani si sta limando un accordo. Sulla base di quello che gli addetti ai lavori chiamano "Principio di riconoscibilità". In sostanza si tratterebbe di formare - al momento delle elezioni regionali - un minilistino che consentirebbe all'elettore di indicare ai consiglieri regionali chi inviare in Senato. La "riconoscibilità" non potrebbe però essere inserita nell'articolo 2 del ddl costituzionale perché altrimenti bisognerebbe ricominciare daccapo il lungo iter (4 passaggi parlamentari) della riforma, ma dovrebbe finire in un articolo nuovo dello

stesso disegno di legge.

Già, ma quando potrebbe essere siglato l'accordo - se sarà siglato - fra maggioranza e minoranza del Pd? Difficile che tutto fili liscio come l'olio. Non a caso lo stesso premier da qualche giorno sottolinea che non sarebbe drammatico uno slittamento a settembre del via libera alla legge. L'obiettivo "vero" del premier, infatti, è quello di varare il referendum popolare confermativo della riforma a giugno del 2016 per segnalare all'Europa la fine della fase di ristrutturazione delle fondamenta della Repubblica. E uno slittamento a settembre del "sì" del Senato sarebbe compatibile con il referendum finale per l'estate 2016.

Se, invece, l'accordo fra i "due" Pd dovesse saltare potrebbe tornare in campo l'ipotesi di un accordo con la componente verdiniana di Forza Italia disposta ad appoggiare la riforma. Ma è chiaro che questo scenario complicherrebbe, e non di poco, la marcia del premier. In casa Dem si parte in un clima teso, che probabilmente richiederà ancora altre riunioni di gruppo, dopo le ben nove Assemblee tenute durante la prima lettura. I numeri - alme-

no ufficialmente - sono in bilico e spiegano in parte l'apertura del premier. La maggioranza conta su 7 voti in più (e dunque i 25 senatori Pd della minoranza, se compatti, potrebbero mettere in minoranza il governo) anche se è evidente che gran parte dei senatori di Forza Italia (l'ala verdiniana in particolare) e di altri gruppi non hanno nessuna voglia di bloccare la riforma con la

possibile conseguenza di elezioni anticipate.

Intanto domani, in Commissione Affari costituzionali del Senato, la presidente, Anna Finocchiaro, darà avvio alla seconda lettura delle riforme a Palazzo Madama, con una relazione illustrativa del testo approvato dalla Camera il 10 marzo scorso che per la verità ha apportato modifiche minori al testo varato dal senato l'8 agosto di un anno fa.

IL VIATICO

Un buon viatico alla partenza delle riforme, è stato ieri l'editoriale sul Corriere della Sera del presidente emerito della Corte Costituzionale, Sabino Cassese, rilanciato con una notevole dose di entusiasmo sui canali social della rete dai parlamentari della maggioranza del Pd ed anche dallo staff del premier Matteo Renzi. «Non bisogna far marcia indietro sulla proposta di riforma costituzionale», ha scritto Cassese, che ha difeso sul piano costituzionale il superamento del bicameralismo e la previsione che l'esecutivo chieda il voto in data certa dei propri disegni di legge.

Mentre Maurizio Gasparri di Forza Italia parla di «spaccature del Pd» che impedirebbero di approvare le riforme a Palazzo Madama prima dell'estate, come vorrebbe il governo. A meno che, come ammette lo stesso Gasparri per esorcizzarle, ci siano «presunte, evitabili, numericamente irrilevanti operazioni di soccorso dell'area di centrodestra».

Diodato Pirone

Riscossione. L'atto nei confronti del coobbligato deve provare la responsabilità solidale e l'escussione del debitore principale

Cartella nulla se mancano le ragioni della pretesa

**Guido Chiametti
Paolo Solari**

È nulla la cartella di pagamento emessa nei confronti del soggetto coobbligato, qualora l'atto non motivi le ragioni della pretesa e qualora l'ufficio non produca, in sede processuale, neppure il relativo avviso di accertamento, di fatto impedendo al giudice di verificare la congruità dell'iscrizione a ruolo. È quanto emerge dalla sentenza 1676/44/2015 (presidente Proietto, relatore Caruso) depositata il 21 aprile 2015, con la quale la Ctr Lombardia ha respinto l'appello dell'ufficio, confermando la pronuncia di primo grado.

Una società di capitali - di seguito Alfa Srl - si era vista notificare una cartella di pagamento in qualità di responsabile in solido. L'atto conteneva l'iscrizione a ruolo di somme richieste a seguito della decisione della Ctp di Savona su un avviso di accertamen-

to emesso in capo a un'altra società (qui chiamata Beta Srl).

Alfa, con atto registrato nel 2008, aveva acquistato due rami d'azienda di Beta, nei confronti della quale erano già pendenti numerosi carichi fiscali insoluti.

L'ufficio, rilevata la cancellazione di Beta dal registro delle imprese nel febbraio 2009, e ritenendo che con l'acquisto in oggetto parte acquirente Alfa fosse subentrata nei rapporti di credito e di debito della cedente, procedeva con l'iscrizione a ruolo nei confronti della stessa, ritenendola coobbligata per i debiti della cedente (articolo 14 del Dlgs 472/97).

Il concessionario della riscossione provvedeva, pertanto, a notificare ad Alfa le cartelle di pagamento (tra cui quella in oggetto) relative ai debiti fiscali della cedente Beta, derivanti da accertamenti emessi nel corso del 2007 e confermati in primo grado.

La società impugnava la cartel-

la di pagamento, eccependo:

- la carenza di motivazione relativamente alla responsabilità solidale;
- la mancata applicazione del beneficio della preventiva escussione;
- l'assenza dell'atto o del provvedimento presupposto, legittimante la pretesa impositiva.

La Ctp di Milano accoglieva il ricorso della società, ritenendo non motivato l'atto impugnato e rilevando la carenza dei requisiti per la sussistenza della responsabilità del cessionario per i debiti del cedente.

L'ufficio proponeva appello, lamentando l'erroneità e l'infondatezza delle motivazioni addotte dal giudice di primo grado. L'appello veniva, tuttavia, respinto dalla Ctr Lombardia. Più precisamente, il collegio regionale ha sottolineato la mancata motivazione della pretesa affermativa della responsabilità in solido (la

qualifica di "coobbligato" non è stata in alcun modo dimostrata o motivata dall'Agenzia).

Non risultava, infatti, che all'appellata fossero stati notificati ulteriori atti oltre la cartella, quali l'avviso di accertamento prodromico o la copia della relativa sentenza che ne aveva confermato la legittimità. Questi atti non erano neppure stati prodotti in sede processuale. Inoltre, il collegio ha rilevato come nessuna prova fosse stata fornita dall'ufficio circa l'escussione del debitore principale, tenuto conto che dalla documentazione in atti emergeva come la cartella in oggetto fosse stata notificata prima della cancellazione della società dal registro delle imprese.

Pertanto i giudici d'appello hanno confermato la pronuncia di primo grado, ribadendo la nullità della cartella di pagamento.

UN NUOVO BISTURI PER LA SPESA DEI COMUNI

Fabio Bogo

La Consip, i cui vertici sono stati recentemente rinnovati, non avrà nei prossimi mesi un compito facile. Ereditato da Carlo Cottarelli un corposo e teorico manuale di spending review, la società pubblica che ha come obiettivo di gestire la centralizzazione dei beni e dei servizi della pubblica amministrazione dovrà provare a stringere le maglie di una spesa che continua a crescere, con sindaci e presidenti spesso incuranti dei tanti appelli e delle misure di razionalizzazione che dovrebbero spingerle ad usare una sola centrale di acquisti. La Corte dei Conti nel rapporto 2015 sul coordinamento della finanza pubblica è esplicita. Il sistema federale concepito nel 2001 ha fallito complessivamente l'obiettivo di autonomia finanziaria: in media a ogni euro di spesa corrispondono solo 50 centesimi di entrate. E il conto della stretta, che pure è avvenuta, lo hanno pagato i soli dipendenti; la finanza è rimasta allegra quando si trattava di fare acquisti o dispensare appalti. I giudici contabili hanno infatti certificato che la spesa per i redditi da lavoro dipendente (cioè gli stipendi pagati a impiegati e funzionari) è scesa dal 30,8 per cento del totale registrato nel 2001 al 29,4 per cento del 2014. Un livello inferiore a quello della Germania (36,5 per cento) e in linea con quello della Francia (31,9 per cento). Qui le forbici hanno funzionato, grazie anche a blocco del turn over e rinnovi contrattuali rarefatti nel tempo. Dove non hanno funzionato, anzi dove al posto delle forbici è stato aperto il portafogli, è invece nella spesa per i beni intermedi: acquisto di beni, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi. In tredici anni la spesa del settore è decollata: era pari al 23,6 per cento nel 2001, è salita al 25,3 per cento nel 2008, è schizzata al 29,5 per cento nel 2014. Alla fine dello scorso anno la Germania la

conteneva nel 19,7 per cento, la Francia nel 21 per cento. Persino la Spagna faceva meglio di noi, limitandola al 23,9 per cento del totale. Ora la palla è nelle mani di Luigi Marroni, nuovo amministratore delegato della Consip. Toscano (ovviamente) e scelto da Matteo Renzi per l'incarico, Marroni è un ingegnere meccanico che ha usato le sue competenze prima nel campo dei trattori - con la Cnh del gruppo Fiat - poi nella sanità pubblica, nell'Azienda sanitaria di Firenze, ed infine alla regione Toscana, a fare l'assessore al diritto alla salute. Esperto di macchine in movimento quindi (a volte con i cingoli). E poi di ricoveri e di uso del bisturi. E le due qualità (movimento ma soprattutto bisturi) le ha usate - sotto la direzione del governatore Rossi - per rivoluzionare la sanità toscana, rovesciata come un guanto a furia di accorpamenti e razionalizzazioni. Vediamo se riuscirà a farlo sull'intero territorio nazionale. Evitando che la stessa siringa comprata dallo stesso fornitore, in Sicilia costi 10 centesimi in più che nel Veneto

Ragioneria generale. Le istruzioni in arrivo

Per gli integrativi niente cumulo con i tagli 2011-14

Mentre la Corte dei conti offre notizie pessime sui contratti decentrati del passato, che secondo la sezione Lombardia non sono assoggettabili a sanatoria per gli anni dal 2013 in poi (si veda Il Sole 24 Ore del 30 giugno) e per la sezione giurisdizionale del Veneto sono fonte di danno erariale anche quando possibile oggetto della sanatoria (come raccontato sul Sole 24 Ore di ieri), le novità in arrivo dal Governo sono positive per gli integrativi di oggi e del futuro.

Il prossimo passo è contenuto in una circolare della Ragioneria, non ancora pubblicata ma che Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare, secondo cui i tagli da effettuare sui fondi decentrati da quest'anno replicano ma non si aggiungono a quelli prodotti negli anni scorsi in virtù delle norme che chiedevano di ridurre il fondo in proporzione alle cessazioni del personale. Se sarà confermata dalla firma del Ragioniere generale, la circolare metterà la parola fine sul dibattito fra la tesi dell'aumento progressivo dei tagli, sostenuta da alcune sezioni regionali della Corte dei conti e negativa per i dipendenti degli enti, e quella della replica senza sforbiciate aggiuntive, positiva per i dipendenti e promossa appunto dalla bozza di circolare.

Per capire l'importanza della questione occorre ricostruire il quadro normativo, come al solito complicato, che ha portato fin qui. Dal 2010 al 2014 l'articolo 9 del Dl 78/2010 (lo stesso «salvato» solo per il passato dalla Consulta nella parte in cui ha congelato i rinnovi dei contratti) ha imposto alle amministrazioni locali di bloccare il fondo decentrato entro il limite di risorse presenti nel 2010, e di alleggerirlo in proporzione all'alleggerimento del personale prodotto dal turnover. Dal 1° gennaio scorso è in vigore invece la nuova regola scritta nella legge di stabilità per il 2014 (comma 456 della legge 147/2013), in cui si dice che d'ora in poi le risorse

annuali del fondo sono ridotte «di un importo pari» a quello tagliato per effetto delle vecchie norme.

La querelle si è scatenata intorno a quell'«importo pari», e si può riassumere così. L'ipotesi più «austera», indicata da alcune sezioni regionali della Corte dei conti (per esempio la delibera 53/2015 della Puglia), portava al meccanismo dei «tagli sui tagli», in base al quale le decurtazioni 2015 si sarebbero aggiunte (per un importo pari) a quelle già operate per le vecchie regole.

Opposta è la lettura nella bozza di circolare della Ragioneria generale, in base alla quale i tagli 2015 replicano ma non si aggiungono alle vecchie sforbiciate. Un'indicazione simile era stata prospettata nella circolare 8/2015, rivolta però alle amministrazioni dello Stato dove il quadro è più lineare. Per rendere chiaro il tutto la bozza propone anche un esempio numerico, che fugge ogni dubbio. Un Comune nel 2014 avrebbe avuto un fondo lordo da 110, che ha dovuto portare a 100 per rispettare il tetto 2010 e ridurre di altri 5 per aver perso nel tempo il 5% del personale. Il fondo 2014 è quindi di 95, cioè 110 meno 15. Nel 2015 lo stesso Comune, secondo l'esempio targato Rgs, ha un fondo lordo di 116 grazie alle varie risorse previste dalla normativa di riferimento: su questo valore lordo applica la riduzione «di pari importo» rispetto a quella operata nel 2014, cioè 15, per cui il suo fondo decentrato sarà di 101. L'esempio, in sostanza, nega che si debba sommare taglio a taglio, perché l'effetto deve essere quello di «storizzare» la riduzione intervenuta negli anni scorsi ma non di replicarla in aumento. A ulteriore prova, la bozza di circolare affronta anche il 2016, in cui il fondo ripartirà, sempre per effetto delle norme di riferimento, da un valore lordo di 119: operato ancora una volta il taglio di 15, la dotazione si attesterà a quota 104. L'unica avvertenza è che il taglio deve considerare anche le quote che nel 2014 non sono

state incluse nel fondo per rispettare il tetto del 2010: questo spiega perché nell'esempio il taglio da replicare sia di 15, e non solo dei 5 determinati dal turnover.

L'indicazione della Ragioneria, se confermata, va letta insieme alle Linee guida appena diffuse dall'Aran secondo cui le risorse della produttività ex articolo 15 comma 5 del contratto nazionale possono essere replicati quando gli aumenti del servizio vengono confermati di anno in anno, anche senza l'introduzione di ulteriori novità. Si tratta di un «unodue» che offre parecchia flessibilità nella gestione dei decentrati.

G.Tr.

Pareri. Indicazioni diverse sul calcolo delle riduzioni da tetto e turn over

Corti dei conti in ordine sparso

Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan

In attesa delle istruzioni definitive, il fondo 2015 non trova pace: questa volta è la Corte dei Conti Abruzzo, delibera 179/2015, a cercare faticosamente di fare chiarezza su come si applica a regime il taglio previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del Dl 78/2010. I chiarimenti non sono di poco conto anche se poi nell'esempio i magistrati sembrano scivolare sui calcoli.

I punti fermi, e in parte nuovi, sono i seguenti: il fondo 2015 in prima istanza deve essere calcolato con le regole contrattuali; successivamente dovrà essere storicizzata la decurtazione effettuata negli anni di vigenza dei limiti (quadriennio 2011-2014); non si applica più il limite del fondo 2010.

In termini di principio si tratta di un importante passo in avanti anche se rimane ancora sul tappeto la definizione delle modali-

tà di calcolo dei tagli che dovrebbero essere pari «alle decurtazioni effettuate nel periodo 2011-2014» e non solo quelle del 2014 perché «la norma fa riferimento al periodo precedente, non all'esercizio o anno precedente». Sul punto però la Corte distingue in due parti le decurtazioni: quelle correlate alla riduzione del personale in servizio e quelle che riportavano il fondo al 2010. Per le prime osserva come le modalità di calcolo «non possono portare a considerare ripetutamente, in più anni, le medesime cessazioni» e quindi si deve applicare solo la riduzione 2014. In merito ai tagli operati annualmente per

SEZIONI REGIONALI

L'Abruzzo respinge la catena delle sforbiciate per turn over ma poi somma tutte le riduzioni annuali per rispettare il tetto 2010

riportare il fondo al limite del 2010, sostiene al contrario che debbano essere sommati. Nell'esempio il fondo 2010 era 1.000 e negli anni successivi aumentava a 1.100, 1.120, 1.190 e 1.210, quindi la riduzione da storicizzare a tale titolo è pari a $100+120+190+210$. Il metodo di calcolo evidenzia chiaramente una duplicazione di tagli che contraddice proprio i principi elencati nella pronuncia: evitare duplicazione dei tagli e arrivare a fondi negativi. In questo modo si arriva ad azzerare le risorse a disposizione. Peraltro la posizione risulta incomprensibile proprio per il fatto che questi incrementi riguarderanno sicuramente la Ria e quindi l'importo di 120 del 2012 è sicuramente pari alla Ria di 100 del 2011 e 20 del 2012. Di fatto la decurtazione da storicizzare sarà pari alla decurtazione fatta nel 2014 anche se l'infelice dettato normativo sembrerebbe andare in direzione opposta. È evidente che, con i calcoli

proposti dalla delibera, il fondo di quell'ente sarebbe sicuramente in squilibrio in quanto l'importo residuale difficilmente potrebbe coprire gli utilizzi stabili (progressioni e comparto).

Un secondo chiarimento risulta ancora più rilevante: dal 2015 «la limitazione si sposta dal tetto alle decurtazioni, che diventano permanenti e non più recuperabili». Questo significa che, una volta calcolata la riduzione da storicizzare, il fondo 2015 potrà aumentare con le regole contrattuali arrivando anche a superare l'importo 2014.

In pratica quali sono queste misteriose «regole contrattuali»? In primis si tratta della Ria dei cessati dal 2015 in poi, che però è ben poca cosa. Il grosso è contenuto nell'articolo 15, comma 5, del contratto del 1° aprile 1999, che consente di aumentare il fondo senza alcun limite nel rispetto della previsione contrattuale. Recentemente l'Aran ha sdoganato questo istituto consentendo agli enti una applicazione molto più semplice rispetto al passato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tributi. Il calcolo della tariffa

Tari al nodo dei costi fra Ato e Comuni

Pasquale Mirto

Entro il 30 luglio, termine ultimo (per ora) per l'approvazione del bilancio di previsione, occorre approvare le tariffe Tari 2015. In caso di mancata approvazione, si intendono automaticamente prorogate quelle deliberate per il 2014. Tuttavia, a differenza degli altri tributi, è opportuno, anche in caso di conferma delle vecchie tariffe, adottare una delibera consiliare per evidenziare tutte le componenti di costo che devono trovare copertura con la tariffa. L'esigenza nasce dal fatto che in realtà le modalità di applicazione del tributo possono divergere significativamente da Comune a Comune.

Dal lato della formulazione delle tariffe, la normativa offre tre opzioni. La prima, prevista dal comma 651 della legge 147/2013 è il metodo normalizzato (Dpr 158/1999). In alternativa, il comma 652 prevede che il Comune possa articolare le tariffe in base alle quantità e qualità medie prodotte per unità di superficie in relazione alle attività svolte, secondo la stessa metodologia già in uso per la Tarsu. Il medesimo comma 652 permette poi di deliberare le tariffe secondo un metodo normalizzato semplificato, in quanto consente per le utenze domestiche di non tener conto dei componenti la famiglia e per le utenze non domestiche di derogare del 50% i coefficienti minimi e massimi di produzione dei rifiuti (tabelle allegate al Dpr 158/1999), ma solo per il 2014 e 2015. La determinazione dei costi invece deve avvenire in base ai criteri individuati nel metodo normalizzato e le tariffe determinate dal Comune «devono in ogni caso assicurare la copertura integrale» dei costi del servizio.

Qui però iniziano le incongruenze, perché le tariffe vanno approvate sulla base del piano finanziario redatto dal gestore e

approvato dall'Autorità d'ambito competente, se istituita.

La normativa sembra presupporre che tutti i costi da considerare siano sostenuti dal gestore, ma in realtà non è così, perché il Comune potrebbe sostenere direttamente costi operativi (come lo spazzamento delle strade) oppure, molto più frequentemente, costi amministrativi per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso. In realtà, quindi, le tariffe dovranno tener conto di tutti i costi, indipendentemente dal fatto che siano confluiti nel piano finanziario redatto dal gestore.

Visto che la tariffa è riscossa dal Comune, salvo che non si applichi il corrispettivo, particolare attenzione andrà posta ai crediti inesigibili, che vanno qualificati come costi comuni diversi.

Sul tema degli inesigibili si è di recente concentrata l'attenzione, prima, di alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (Toscana ed Emilia Romagna) e poi del legislatore, che nel Dl 78/2015 ha precisato, opportunamente, che tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a «crediti risultati inesigibili» con riferimento a Tia 1, Tia 2 e Tares. Per il computo degli inesigibili occorrerà tener conto solo delle quote che al termine di tutta la procedura di accertamento e riscossione (fino all'ingiunzione/cartella di pagamento) risultano non riscuotibili, e non degli insoluti, cioè degli avvisi bonari non pagati ma ancora non sollecitati o accertati. Ciò implica anche che nel piano finanziario non può essere inserita una quota di accantonamento determinata con le stesse regole previste dall'armonizzazione contabile, in quanto le regole di determinazione dei due tipi di accantonamento soggiacciono a discipline diverse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scadenze. Le istruzioni di Arconet

Conti e programmi sotto esame entro il 31 luglio

Anna Guiducci
Patrizia Ruffini

La salvaguardia degli equilibri di bilancio, che da quest'anno deve essere effettuata da tutti gli enti entro il 31 luglio (e non più entro il 30 settembre), non prevede più l'obbligo di verificare lo stato di attuazione dei programmi.

Con una Faq pubblicata sul proprio sito, la commissione Arconet risponde al quesito di un Comune che evidenziava il disallineamento tra l'articolo 193 del Dlgs 267/2000 e quanto invece disciplinato all'interno del principio sulla programmazione, allegato 4/2 al Dlgs 118/2011.

Il paragrafo 4.2, lettera g) di questo principio indica tra gli strumenti di programmazione lo schema di delibera di assessment del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri, da presentare al consiglio entro il 31 luglio.

L'articolo 193 del Tuel, modificato dal Dlgs 126/2014, ha invece espunto dall'ordinamento l'obbligo di verifica dello stato di attuazione dei programmi nella salvaguardia degli equilibri. La nuova norma stabilisce infatti che almeno una volta, entro il 31 luglio di ogni anno, il consiglio dia atto con delibera del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di accertamento negativo, e cioè quando dalle risultanze finanziarie si prevede un disavanzo di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa o dei residui, il consiglio deve adottare le misure per ripristinare il pareggio. In questa sede occorre anche adottare tutti i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuoribilancio, e le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità ac-

cantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri nei residui.

La scadenza in questione appare però, secondo Arconet, il termine più idoneo per verificare lo stato di attuazione dei programmi, come previsto nel controllo strategico. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, tutti gli enti con più di 15mila abitanti dal 2015 devono programmare il controllo strategico per rilevare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi. In questo ambito l'ente deve elaborare rapporti periodici, da sottoporre a giunta e consiglio per la predisposizione di delibere consiliari di ricognizione dei programmi.

Lo scorso anno il Viminale ha specificato che, per i Comuni che approvavano il bilancio di previsione nello stesso mese in cui scadeva il termine della salvaguardia, era superflua la verifica del permanere degli equilibri, già insita nel documento di bilancio. Auspicando che il ministero si esprima quanto prima, se adottasse ancora lo stesso criterio interpretativo, tutti gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 30 giugno devono convocare i consigli entro il 31 luglio per deliberare sulla salvaguardia degli equilibri; gli enti i cui bilanci sono approvati nel mese di luglio non saranno invece tenuti a questo passaggio. Ovviamente questi enti attestano la verifica degli equilibri nella stessa delibera di approvazione del bilancio.

Sulla proposta di delibera sulla verifica degli equilibri va acquisito il parere dei revisori (articolo 239 del Tuel) e la mancata adozione del riequilibrio è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione, sanzionata con lo scioglimento del Consiglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grandi opere Delrio chiude la macchina degli appalti

Roberto Mania

A Piazzale Porta Pia dicono che Graziano Delrio, da circa tre mesi ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, abbia un atteggiamento guardingo. Insomma si fida poco di quella macchina ministeriale (8 mila addetti) dove per decenni Ercole Incalza si è mosso come un topo nel formaggio. Ercole Incalza, e con lui Maurizio Lupi, sono stati fatti fuori dalle indagini della Procura di Firenze, anche se l'ex ministro non è mai stato indagato.

La missione di Delrio è provare a smontare, pezzo dopo pezzo, quel sistema di potere che per anni ha controllato gli appalti delle grandi opere pubbliche. Un sistema protetto da quella Legge Obiettivo (pensata e approvata in epoca berlusconiana ma mai realmente intaccata durante le parentesi dei governi di centrosinistra) che ha drenato risorse pubbliche, arricchito imprenditori privati conniventi con una politica disposta a farsi corrompere, lasciando l'Italia in una costante situazione di affanno infrastrutturale con l'inettitudine della pubblica amministrazione e lo strapotere improduttivo dei giudizi amministrativi. Tutto nella logica del primato dell'emergenza che cancella i controlli ed esalta le varianti in corso d'opera. Si calcola — solo per fare un esempio — che il costo di una logistica inadeguata, come quella che sopporta gran parte del nostro sistema manifatturiero, sia pari ogni anno a circa 50-60 miliardi di euro. Sono cifre pari a due, tre manovre economiche in una stagione in cui anche solo una sentenza della Corte costituzionale sul ripristino parziale delle indicizzazioni sugli assegni pensionistici ha rischiato di far saltare l'equilibrio dei conti pubblici. E siamo — non per caso — il paese delle opere incompiute, dei progetti faraonici mai portati a termine. Si calcola — sempre per fare un esempio — che se si sbloccassero tutti i cantieri attualmente fermi per vari cavilli burocratici e non, recupereremmo circa un punto di Pil, pari a oltre 17 miliardi di euro immessi nell'economia reale nazionale.

Voltare pagina non sarà affatto semplice per Delrio. Il "ministero pa-

rallelo" si è messo in "sonno" ma non è escluso che possa risvegliarsi. Bisogna togliergli l'acqua da cui può abbeverarsi, prima che possa quindi prendere le contromisure. Perché per un ministro è, allo stato dell'attuale legislazione, praticamente impossibile far ruotare i dirigenti da un incarico a un altro per rompere le incrostazioni che inevitabilmente si sono formate negli anni. Non si deve essere esperti di organizzazione del lavoro per comprendere che svolgere per anni lo stesso compito genera inefficienze e anche abitudini negative. E a Porta Pia c'è chi per oltre quindici anni ha gestito continuamente le concessioni autostradali, per esempio. La legge Madia sulla pubblica amministrazione dovrebbe permettere il turnaround anche negli alti uffici ministeriali, ma è ancora all'esame del Parlamento.

Delrio ha mutato il compito della Struttura tecnica di missione, quella da cui Incalza dirigeva le operazioni delle grandi opere: non più la gestione dei progetti, ma funzione di supporto alle scelte strategiche del ministro con la relativa valutazione dell'impatto. Sta partendo proprio ora il bando per la selezione dei membri che ne faranno parte. Il ministro cerca esperti al di sopra di ogni sospetto, privi di potenziali conflitti di interesse. La nuova Struttura

tecnica sarà un organismo decisivo per la strategia di Delrio, per il passaggio dalla cultura dell'emergenza a quella della programmazione degli interventi. Al ministero Delrio governa con una catena di comando cortissima. Sono sei-sette le persone che si è portato da Palazzo Chigi. L'"uomo perno" è il capo di gabinetto Mauro Bonaretti, già city manager di Delrio sindaco di Reggio Emilia, poi segretario generale di Palazzo Chigi. E fedelissima è anche il capo dell'ufficio legislativo, Elisa Grande. Due i consulenti esterni importanti: Ennio Caschetta, professore di Pianificazione dei sistemi di trasporto all'Università di Napoli, docente al Mit di Cambridge (Usa), già assessore ai Trasporti della Regione Cam-

pania per circa un decennio nelle giunte di Antonio Bassolino, che ha redatto la strategica (erroneamente sottovalutata) riforma dei porti; e Ivano Russo, classe 1978, esperto di fondi europei, e già collaboratore di Giorgio Napolitano e poi di Delrio a Palazzo Chigi.

Il nuovo codice degli appalti, approvato in prima lettura alla Camera e ora passato al Senato, supererà di fatto la logica emergenziale della Legge Obiettivo di Pietro Lunardi. L'Anac (l'Autorità centrale anticorruzione) di Raffaele Cantone ha già assunto il ruolo di vigilanza e controllo sulla regolarità degli appalti e ha assorbito le funzioni in precedenza svolte dall'Authority sui contratti pubblici e arbitro del mercato. La riforma degli appalti (più trasparenza, semplificazione normativa coerente con quella europea, divieto dell'affidamento in house per i concessionari, rating reputazionale per le aziende e fine delle varianti in corso d'opera) va di pari passo con il Piano pluriennale di interventi infrastrutturali che il ministero presenterà entro il prossimo mese di settembre. Ed è qui (per ora sulla carta) la svolta dal punto di vista strategico con la programmazione triennale delle priorità e non più delle liste dei lavori che è facile elencare ma difficili realizzare. In questo mutamento di approccio sarà importante il ruolo delle Regioni. Delrio punta a una sorta di patto pubblico, trasparente, non permanentemente negoziabile, tra il Mit e le varie Regioni: si decideranno le opere prioritarie, le risorse necessarie, quelle disponibili, e i tempi di realizzazione veri. Senza la ricerca del consenso con promesse a pioggia che raramente superano la prova con la realtà. Il caso della interminabile Salerno-Reggio Calabria è clamoroso ma non isolato, purtroppo.

Quello dell'Anas può diventare un modello. Si è chiusa la lunga stagione di Piero Ciucci. Da Terna Rete Italia è arrivato il quarantenne Gianni Armani, voluto da Delrio ancor prima che dal premier Matteo Renzi. L'Anas deve recuperare credibili-

tà ma anche cambiare modo di operare: più manutenzione straordinaria, meno nuove opere. Il che si traduce in meno costi finanziari e interventi più sostenibili sul piano ambientale. Così è stato costruito il nuovo contratto di programma (1,2 miliardi di finanziamenti pubblici previsti dalla legge di Stabilità) tra il ministero e l'Anas, che dovrebbe ottenere il via libera dalla prossima riunione del Cipe prevista per metà mese. D'altra parte oltre il 40 per cento degli 11 mila ponti e viadotti e delle 1.200 gallerie che insistono sui 25 mila chilometri di strade gestite dall'Anas, è stato realizzato prima del 1970. Basta davvero questo dato per comprendere come la priorità sia la manutenzione di opere ormai vetuste e non la realizzazione di nuovi collegamenti autostradali in un Paese che comunque continua ad avere una rete autostradale più lunga di quella sia della Francia, sia della Gran Bretagna.

Resta però il problema del gestione della rete visto che quella italiana rappresenta circa il 9 per cento dell'intera rete europea mentre su di essa circola ben il 15 per cento delle autovetture dell'Unione. Tant'è che uno degli obiettivi del Piano pluriennale è quello di uscire dalla nostra storica dipendenza dalla gomma. Più ferro, nei centri abitati (metropolitane e tranvie) e anche nei collegamenti extraurbani. È questo uno dei punti strategici del "piano Delrio". Un pezzo del nostro gap competitivo risiede esattamente qui, nella debolezza del sistema ferroviario (fatta salva la rete dell'alta velocità), in particolare nel Mezzogiorno e soprattutto per il trasporto merci, nell'insufficiente connessione tra le ferrovie e i porti. Il caso Melfi-Civitavecchia è invece emblematico di quel che bisognerebbe fare: due treni cargo al giorno partono dallo stabilimento lucano carichi di Jeep Renegade e di 500 X con destinazione il porto laziale che ha accettato la sfida del Lingotto, investendo risorse. Da qui le auto vengono trasferite sulle navi per il Nord America. È la logistica piegata alle esigenze della produzione. Ma è anche di più: è una parte importante, soprattutto in tempi di carenze finanziarie, della politica industriale che oggi non può più comporsi di grandi piani di sviluppo, deve adattarsi, essere pronta a modellarsi velocemente ai cambiamenti. Una politica industriale low cost dai margini potenziali, però, molto alti.

C'è infine il dossier privatizzazione delle Ferrovie sul tavolo di

Delrio. Entro il 2016 arriverà sul mercato il 40 per cento dell'intero gruppo. Riguarda Pier Carlo Padoan e il debito pubblico, quanto Delrio. Ma sono per tutti benefiche, per quanto razionate, dosi di mercato.


[LA SQUADRA]



Lo staff di Delrio al ministero delle Infrastrutture: il capo di Gabinetto **Mauro Bonaretti** (1), il capo dell'Ufficio Legislativo **Elisa Grande** (2), il professor **Ennio Cascetta** (3) come consulente esterno

LA GEOGRAFIA DEGLI INVESTIMENTI

Distribuzione geografica in milioni di euro



DOVE VANNO I SOLDI

Ripartizione per settore, in milioni di euro

Settore	Costo	%	Disponibilità	%	di cui: private	Fabbisogno triennio
FERROVIE	28.034	40	15.055	31		2.152
STRADE	25.269	36	17.300	36	6.466	
MO.S.E.	5.493	8	5.272	11		221
METROPOLITANE	12.140	17	10.373	22	395	1.110
TOTALE OPERE	70.936		47.999		6.861	3.483

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze